



di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30/9/2018, l'unico cespite che poteva offrire era futuro e di incerta esazione.

Assumeva, inoltre, che il Giudice aveva ritenuto doveroso vagliare anche la sostenibilità della proposta di liquidazione e che, specie dove non ci sono beni da liquidare, la stessa doveva essere "valutata con particolare rigore".

Aggiungeva, infine, che erano stati sollevati ulteriori profili di inammissibilità:

-l'assenza di una relazione particolareggiata dell'[REDACTED] che permettesse di comprendere l'ammontare dei debiti contratti verso gli istituti bancari, la data di assunzione e le modalità di ammortamento al fine di poter ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice e la genesi dell'indebitamento (anche per valutare la diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere obbligazioni);

- l'assenza di un giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e l'indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori;

- l'assenza di indicazioni circa l'entità e le modalità di pagamento delle spese della procedura che non erano state neppure menzionate.

La reclamante eccepiva, invece, che era del tutto ammissibile la procedura ex art. 14 ter L. n. 3/2012 anche in assenza di beni da liquidare e in presenza del solo reddito, e che, in ordine all'asserita precarietà del rapporto di lavoro della signora [REDACTED], l'art. 14 ter L. n. 3/2012 non prevedeva tra i requisiti di ammissibilità della procedura "l'effettuazione di un giudizio prognostico circa il futuro soddisfacimento dei creditori", valutazioni semmai oggetto di una successiva valutazione nel procedimento volto ad ottenere il beneficio della liberazione dei debiti residui regolato dall'art. 14 terdecies L. n. 3/2012.

Aggiungeva, poi, che la presenza di un reddito certo al momento della domanda non era un requisito di ammissibilità della procedura posto che durante i quattro anni della stessa è possibile che il soggetto richiedente integri le proprie entrate, assumendo, tuttavia, che,



nel caso di specie, la precarietà lavorativa si era rivelata inesistente posto che il contratto di lavoro era stato poi prorogato dopo la scadenza del 30/9/2018.

In merito ai restanti rilievi la reclamante assumeva che le conseguenze della carenza o dell'incompletezza della relazione particolareggiata dell'[redacted] non poteva riversarsi su parte ricorrente. Sul punto, tuttavia, auspicava la sostituzione del Gestore nominato al fine di permettere al Tribunale di ordinare l'integrazione della relazione di cui sopra.

Infine, lamentava che neppure l'indicazione delle spese della procedura poteva ritenersi un elemento essenziale e richiesto a pena di inammissibilità del piano dei liquidazione. A parte tale considerazione affermava che il compenso dell'[redacted] era stato determinato in euro 2.680,00 e la parte ne aveva già versato un percentuale pari al 20%.

Insisteva quindi per l'accoglimento del reclamo.

Nell'intervento adesivo proposto, l'[redacted] rilevava che nel caso di specie sussisteva un patrimonio da liquidare stante la presenza di uno stipendio della ricorrente di importo superiore alle esigenze di mantenimento della stessa; che non vi era alcuna carenza nella relazione particolareggiata dovendo porsi a carico del Liquidatore successivamente nominato la formazione del passivo e che nessun rilievo era addebitabile al Gestore. Concludeva chiedendo l'apertura della Liquidazione e auspicando la nomina del Liquidatore nella persona del Gestore che aveva redatto la relazione particolareggiata o almeno di altro Liquidatore scelto tra quelli iscritti nell'apposito Registro.

Il Tribunale all'udienza del 21/12/2018 rilevava che successivamente all'emissione del decreto di inammissibilità impugnato, la situazione patrimoniale della ricorrente, così come valutata dal Giudice designato, era mutata.

Infatti, la reclamante aveva depositato un documento contenente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato scaduto il 30/9/2018, con ulteriore termine di scadenza



fissato alla data del 28/2/2019, nonché una lettera del datore di lavoro datata 30/9/2018 con la quale si comunicava alla dipendente l'impegno alla sua assunzione a tempo indeterminato dal 28/2/2019.

Pertanto, ritendo rilevante per decisione del presente reclamo ogni valutazione sulla situazione lavorativa della ricorrente e sulla capacità di reddito della stessa, al fine di verificare l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e le condizioni dello stesso, si reputava opportuno fissare per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del 14/3/2019 invitando le parti a documentare ogni circostanza relativa al rapporto di lavoro e alla capacità di reddito di [REDACTED].

In detta udienza la parte depositava copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/3/2019 sottoscritto dalla ricorrente e dal datore di lavoro.

Pertanto, alla luce di tale circostanza di fatto, può ritenersi così superato il primo motivo di inammissibilità aderendo questo Tribunale all'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni immobili e/o beni mobili ma contando solo un reddito costituito dal proprio stipendio.

Si ritiene, infatti, di poter superare la soluzione negativa supportata da una interpretazione letterale dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto (istituto che prevede, tra l'altro, la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili).

A sostegno, infatti, della tesi contraria depone il fatto che nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c possano rientrare anche le somme di denaro; il fatto che l'art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 3/2012 escluda dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia; il fatto



che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex art. 14 undecies L. n. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori; il fatto che in difetto di beni da alienare permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori; il fatto che l'art. 14 quater L. n. 3/2012 preveda che la risoluzione dell'accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla legge n. 3/2012; nonché, da ultimo, il fatto che il legislatore abbia tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione.

Superati appaiono, altresì, gli ulteriori e residuali profili di inammissibilità indicati nel provvedimento reclamato.

Infatti, quanto al profilo relativo all' "entità" e alle "modalità di pagamento delle spese della procedura, neppure menzionate", si precisa che dette spese sono state quantificate dall'[REDACTED] e già anticipate nella misura del 20% dalla ricorrente. Infine, quanto alle eventuali carenze della relazione particolareggiata al fine della compiuta ricostruzione economica e patrimoniale della debitrice, si rileva come la copiosa documentazione recepita dal gestore ed elencata a pagina 3-4-5 (circa 100 documenti) della relazione, appaia a tal fine sufficiente, sebbene per eventuali integrazioni e/o chiarimenti che si reputassero necessari possa ragionevolmente applicarsi, anche alla procedura di liquidazione, per ragioni di economia processuale, l'art. 9, comma 3 ter, L. n. 3/2012.



Deve quindi concludersi per l'accoglimento del proposto reclamo con conseguente revoca del decreto di inammissibilità impugnato e trasmissione degli atti al Giudice designato (dott.ssa Lucia Dall'Armellina) per quanto di competenza.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED], revoca il decreto di inammissibilità pronunciato in data 26/9/2018 nel procedimento n. [REDACTED] G.V. e dispone la trasmissione degli atti al Giudice designato per quanto di competenza.

Si comunichi.

Pordenone, 14/3/2019

Il Presidente

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

Il Giudice rel.

Dott.ssa Roberta Bolzoni

